

COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell' Aquila)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE**

N.	6	OGGETTO: D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 - art. 40 REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RE LATIVA TASSA. Approvazione.
DATA	10/3/95	
SETTORE		
Proponente		
Resp. dell' esecuzione		
RIFERIM. CONTABILI		
Impegno		
Liquidazione		
Creditore		
Mandato		

L' anno millenovecentonovantacinque, il giorno dieci del mese di **Marzo** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla prima convocazione in sessione **straordinaria urgente** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. All' appello nominale risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
PUTATURO Wladimiro	SI	CARUSO Angelo	SI
GARGANO Siro Pietro	NO	ROMANO Lucia	SI
DELLE DONNE Silvio	SI	IANIRO Ettore	SI
CAPORALE Giovanni	SI	CORRADETTI Ada	SI
FACCHINI Eduardo	SI	SCIOLI Claudio	NO
GRAZIANI A. Giuseppe	SI	DI SANDRO Angelo	NO
FIOCCA Vincenzo	SI	PATITUCCI Vincenzo	NO
BUZZELLI Nicola	SI	CINCIONE Claudia	SI
GASBARRO Antonio	SI	RANIERI Achille	SI
BUZZELLI Sandro	SI	CARNEVALE Sandro	SI
Consiglieri assegnati	20	Consiglieri presenti	16
Consiglieri in carica	20	Consiglieri assenti	4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Emilio Corradini.

Assume la presidenza della seduta il Sig. **Wladimiro Putaturo** nella sua qualità di **Sindaco**

Constatatane la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in conformità a quanto dispone l' art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni sono tenuti ad approvare il Regolamento per l' applicazione della Tassa per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- che con il predetto Regolamento, i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.Lgs. n. 507 e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;
- che per la prima applicazione della disciplina legislativa della tassa, i Comuni devono deliberare il Regolamento entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le cui disposizioni hanno effetto, secondo quanto stabilisce l' art. 81, a decorrere dal 1° GENNAIO 1994;
- che il 3° comma dell' art. 42, stabilisce che la tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell' art. 38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L' elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia;
- che, pertanto, il Regolamento determina in quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e, con successiva deliberazione consiliare - in data odierna - viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal 3° comma dell' art. 42, ad approvare l' elenco di classificazione delle strade;
- che il 2° comma dell' art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993, stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al Regolamento, le tariffe, che verranno pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio Comunale in data odierna, realizzando, così, l' unitarietà del contesto degli atti con i quali, sempre in data odierna, viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l' Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

VISTO lo schema di Regolamento proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione immediatamente esecutiva n. 77 del 6/3/95;

CONSIDERATO che detto schema di Regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nel testo modificato con D.Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566;

CONSIDERATO che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune, la cui popolazione è di n. 5615 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe V^a di cui all' art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993;

VISTO l' art. 32 2° comma lettera a) e lettera g) della L. 8/6/1990 n. 142;

UDITO i seguenti interventi:

RANIERI Achille (MSI-DN): annuncia voto contrario in quanto, asserisce, non ha avuto modo di conoscere col dovuto anticipo la proposta di deliberazione;

CORRADETTI Ada (DC): si associa alla dichiarazione di voto di RANIERI Achille;

VISTO i pareri favorevoli resi a norma dell' art. 53 della L. 8/6/1990 n. 142 sulla proposta della presente deliberazione, che si allegano in calce alla stessa:

- dal Segretario Generale, in ordine alla "legittimità";

- dal Ragioniere Comunale, in ordine alla "regolarità contabile";
- dal Funzionario Responsabile del Servizio, in ordine alla "regolarità tecnica";

A maggioranza di voti, con n. 4 (quattro) voti contrari (RANIERI Achille, CORRADETTI Ada, ROMANO Lucia e IANIRO Ettore) e con n. 12 (dodici) voti a favore (restanti consiglieri)

DELIBERA

- 1) Di approvare, su proposta della Giunta Comunale, il Regolamento Comunale per la disciplina delle Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto da n. 37 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "A").
- 2) Di provvedere, in questa stessa seduta, all'approvazione dell'elenco di classificazione degli spazi (art. 42 - 3° comma -) e delle tariffe (art. 40 - comma 1° e 3° -; art. 56 - comma 2°), assumendo - in un contesto unitario e coordinato - tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.

0
—
0


In chiusura di discussione il Consigliere RANIERI Achille (MSI-DN) dichiara, e chiede che risulti a verbale, di voler rettificare la sua dichiarazione fatta in apertura di seduta (riportata nella deliberazione n. 4 del 10/3/95) specificando di non aver rinvenuto tra le proposte di deliberazione poste in visione ai Consiglieri Comunali, oltre a quelle già segnalate, anche quelle relative ai punti 4, 5, 6 ed 8 dell'ordine del giorno.

Alla dichiarazione del Consigliere RANIERI Achille segue un acceso e confuso alterco tra Consiglieri a seguito del quale si allontanano dall'aula consiliare i Consiglieri Comunali ROMANO Lucia, CORRADETTI Ada e IANIRO Ettore (DC) e RANIERI Achille (MSI-DN).

Il Presidente dichiara aggiornata la seduta per i punti per i quali è stata depositata la proposta di deliberazione e prannuncia la riconvocazione del Consiglio Comunale per gli altri punti dell'Ordine del Giorno.

0
—
0

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Emilio Corradini)



IL SINDACO
(Wladimir Putaturo)

Allegato "A"

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Prov. dell' Aquila)
REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L' APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione;
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione;
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti;
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione;
- Art. 6 - Occupazioni d' urgenza;
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione;
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione;
- Art. 10 - Obblighi del concessionario;
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive;
- Art. 12 - Costruzione galleria sotterranee;

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune;
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie;
- Art. 15 - Tariffe;
- Art. 16 - Soggetti passivi;
- Art. 17 - Durata dell' occupazione;
- Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa;
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato;
- Art. 20 - Passi carrabili;
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico;
- Art. 22 - Distributori di carburante;
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi;
- Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento;
- Art. 25 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari;
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa;
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente;
- Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa;
- Art. 29 - Riduzione tassa temporanea;
- Art. 30 - Esenzione della tassa;
- Art. 31 - Esclusione dalla tassa;
- Art. 32 - Sanzioni;
- Art. 33 - Versamento della tassa;
- Art. 34 - Rimborsi;
- Art. 35 - Ruoli coattivi;
- Art. 36 - Norme transitorie;
- Art. 37 - Entrata in vigore.

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell' art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all' Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l' ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell' occupazione, le modalita' dell' uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l' Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.
3. Qualora l' occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l' opera stessa.
4. Inoltre l' Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l' Amministrazione richiedera' ai fini dell' esame e della decisione sull' istanza.
6. Qualora l' occupazione riguardi casi particolari, l' Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant' altro necessario ai fini dell' esame e della decisione sull' istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima della data di richiesta dell' occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Emilio Corradini)



IL SINDACO
(Wladimir Platani)

gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, se sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, «sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri (art. 17 - 2° comma - del D.M. 4 giugno 1993, n. 248).

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorita' comunale dovra' esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego e' stabilito in almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicita', senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun

indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verra' rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvedera' ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonche' quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei dieci giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo,



IL SINDACO
(Wladimir Piaturo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Emilio Corradini)

- pubblico interesse (art. 41, comma 1). Altrimenti, l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
- Art. 10 - Obblighi del concessionario**
1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell' art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 25 per cento (1) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

(1) La quota percentuale puo' arrivare al 50%.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell' art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell' applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V (quinta) classe. La presa d' atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sara' effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall' art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell' art. 42, comma, 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche deliberato nella stessa seduta nella quale si approva il presente regolamento con le modalita' stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell' art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 (cento) per cento;
 - seconda categoria 85 (ottantacinque) per cento;
 - terza categoria 70 (settanta) per cento (1).

(1) L'ultima categoria (la legge impone almeno due categorie) non puo' avere una tariffa inferiore al 30% della prima categoria.

Art. 16
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell' art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell' atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell' ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 1, ed ai fini dell' applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di concessione e/o autorizzazione,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Emilio Corradini)



IL SINDACO
(Wladimir Pataturo)

aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant' altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all' art. 14 ed all' elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché sporgenti almeno cinquanta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

Passi carrabili

1. Ai sensi dell' art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell' edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondita' viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondita' minima di centimetri 100 (cento).

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell' art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a

trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.
1. Ai sensi dell' art. 48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell' acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4,5.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all' art. 6 del presente regolamento.

Art. 23. Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell' art. 48, comma 7, per l' impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell' art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 5 per cento di riduzione;
 - oltre i 30 giorni il 10 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell' art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25 Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non gia' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di Lit. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26 Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa e' aumentata:
 - del 30 (trenta) per cento se in prima categoria;
 - del 20 (venti) cento se in seconda categoria;
 - del 10 (dieci) per cento se in terza categoria.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata (2):
 - del 30 (trenta) per cento per aree o spazi in prima categoria;
 - del 20 (venti) per cento se in seconda categoria;
 - del 10 (dieci) per cento se in terza categoria;

(1) Facoltativo.

(2) La legge consente maggiorazione o diminuzione, fino al 30%, della normale tariffa; pertanto se l'Amministrazione decide per una diminuzione, questo comma va inserito in calce all'art. 29.

Art. 27 Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa e' cosi' ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 5 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 10 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 15 per cento.
 - 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree

- pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 10 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento;
 - 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per gli accessi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 107 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento.
 - 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta del 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
 - 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 30 per cento.
- Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**
1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 - Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
 - comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e

produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento in tutto il territorio comunale.

(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.D. 115 novembre 1993, n. 507:
- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale delle occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - le occupazioni di aree cimiteriali;
 - gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali

di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- d) occupazioni momentanee con fibri e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. il potatura di alberi) e con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 35. Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, e sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
 - Per l'omessa, tardiva od infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso, tardivo od parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre di compiuto.
- #### 2. Pene pecuniarie
- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica a cura del Funzionario Responsabile del Servizio - una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione, con apposita ordinanza del Sindaco.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata od dovuta. Dovrà essere motivatamente

esposto all'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33. Il pagamento della tassa deve essere effettuato entro il termine stabilito dal presente regolamento.

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa è dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto e a frazione non superiore a cinquecento lire per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee il obbligo della denuncia nel caso di pagamento della tassa e di compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35. Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36. Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti, tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti al ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo I, art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno del 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento della eventuale differenza tra gli importi già iscritti al ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Lit. 50.000.
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da

venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo. La tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. n. 14 del 14 settembre 1993 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO

IL SINDACO

[Firma illeggibile]

PARERE DEL RAGIONIERE COMUNALE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità contabile", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL RAGIONIERE COMUNALE

(Rag. Milvio Di Carlo)

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità tecnica", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

(Fortunato Loschi)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole sotto il profilo della "legittimità" sulla PROPOSTA della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Emilio Corradini)





COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Prov. di L'AQUILA)

Il presente REGOLAMENTO è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 6 in data 10/3/95 pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 5/4/95

CONTROLLO

Esaminato dall'organo di Controllo nella seduta del 21/4/95 senza rilievi.

RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal giorno 19/5/1995 al giorno 2/6/1995

ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 3/6/95



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio CORRADINI)

Atty

IL PRESIDENTE
(Wladimiro Putafuro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)

UFFICIO DI RAGIONERIA COMUNALE

si no

Si attesta, a norma dell' art. 55 - 5° comma della L. 8/6/90 n. 142, che sussiste la necessaria copertura finanziaria dell' impegno di spesa assunto con la presente deliberazione.

Si attesta che la presente deliberazione non necessita di attestazione di copertura finanziaria.

CASTEL DI SANGRO li 10/3/95

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Milvio Di Carlo)

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione in data odierna all' Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell' art. 47 della L. 8/6/90 n. 142. Viene contestualmente rimessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Provinciale dell' Aquila ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 della stessa L. 8/6/90 n. 142 e 19 della L.R. 8/6/93 n. 24.

CASTEL DI SANGRO li - 5 APR. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune ove è restata a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi dal 5-4-95 al 20-4-95.

CASTEL DI SANGRO li 20-4-95

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA
ESECUTIVA IN DATA 21/4/95

si no

Per essere stata inviata in data _____ al CO.RE.CO. e da questo ricevuta in data _____, senza che sia pervenuta, nei successivi venti giorni e, comunque, a tutt' oggi, comunicazione di provvedimento di sospensione o di annullamento a norma del 1° comma dell' art. 46 della L. 8/6/90 n. 142.

Per essere stata esaminata senza rilievi di legittimità dal CO.RE.CO. in seduta del 21/4/95 con decisione n. _____ (verbale n. _____) come da visto apposto in data _____ con protocollo n. _____

CASTEL DI SANGRO li 10 MAG. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)



Comune di Castel di Sangro
P.C. Castel di Sangro li 6 DIC. 1995
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Vincenzo Corradini)